

ALLUCINANTE INIZIATIVA DEL LEGALE DELLA CASA DI CURA SAN MICHELE DI BRA

La Fondazione promozione sociale onlus ha presentato in data 4 e 8 aprile 2013 due esposti: il primo al Presidente dell'Ordine dei medici di Cuneo e il secondo all'Ordine degli avvocati della stessa città, trasferito per competenza territoriale alla sede di Asti. I due esposti si basano sui seguenti fatti.

1. La signora A. Z. è ricoverata dall'Asl Cn1 presso la Casa di cura San Michele di Bra (Cn).

2. Ad evitare le dimissioni da detta struttura (dimissioni che – come è noto – comportano l'assunzione dei compiti sanitari, delle rispettive responsabilità civili e penali, nonché dei conseguenti oneri economici da parte della persona che le accetta), il figlio R. B. segnala in data 9 marzo 2013 la propria opposizione mediante l'invio delle raccomandate il cui fac-simile è reperibile nel sito www.fondazionepromozione-sociale.it.

3. In data 14 marzo 2013 il Direttore sanitario della succitata Casa di cura trasmette al signor R. B. e al Comitato per la difesa dei diritti degli assistiti, gestito dalla Fondazione sopra nominata, la seguente lettera: «*In risposta alla Sua raccomandata datata 9 marzo 2013 e ricevuta in data 12 marzo 2013, Le si comunica quanto segue: in data 1 marzo 2013 la scrivente Casa di cura ha inviato al Dsm [Dipartimento di salute mentale, n.d.r.] di competenza, fax in cui si segnalava, dopo contatti telefonici, la permanenza della Signora presso questa casa di cura in attesa di inserimento presso struttura assistenziale, situazione che aveva motivato la richiesta di proroga di permanenza nell'area di lungodegenza. Risulta alla scrivente casa di cura, da ripetuti contatti telefonici con il Consorzio per i servizi socio assistenziali del Monregalese, che quest'ultimo abbia provveduto alla ricerca di adeguata struttura, individuando recentemente una possibile soluzione. Si segnala inoltre che, in caso di permanenza della signora A. Z. nell'area clinica di lungodegenza oltre i 120 giorni, la presente casa di cura rivolgerà formale richiesta di presa in carico alla Asl di riferimento ai sensi della Dgr 33-8425 del 17 marzo 2008*».

4. Con e-mail del 27 marzo 2013 un addetto della Fondazione promozione sociale comunicava quanto segue al Direttore della Casa di cura S. Michele: «*Con riferimento alla Sua lettera del 14 marzo 2013, da noi ricevuta solo questa mattina, La informo che in base alle leggi vigenti il Servizio sanitario nazionale deve fornire le occorrenti cure anche alle persone con patologie croniche e non autosufficienti. Ai congiunti di detti malati le leggi vigenti non attribuiscono alcun obbligo in materia di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie. Pertanto anche nei casi di permanenza oltre i 120 giorni, le case di cura non possono addebitare alcuna somma ai parenti, sempre che la degenza sia stata richiesta da Asl o da Aso*».

5. L'avv. Nicola Patria, legale della Casa di cura S. Michele, invia il 26 marzo 2013 la seguente e-mail al signor R. B.: «*Come preavvisato, il giorno 29 marzo 2013 la signora A. Z. verrà dimessa, essendo decorsi tutti i termini di legge. In caso di prolungamento del ricovero, l'Asl di provenienza infatti non corrisponderà verosimilmente alcuna retta a favore di Sua madre. Ciò premesso, la "Casa di cura San Michele di Patria Sergio Sas" mi riferisce che nella mattinata di venerdì l'amministratore di sostegno o altra persona da Lui delegata potrà presentarsi presso la Casa di cura stessa per prendersi carico della paziente. Nel caso in cui Lei desiderasse procedere con la richiesta di ricovero a pagamento presso la Casa di cura San Michele (cioè a partire da venerdì), la pregherei di prendere contatto celermente con la Casa di cura stessa in quanto non sempre vi è disponibilità di posti letto e non sempre la Casa di cura è in grado di soddisfare la richiesta di posti a pagamento. Per quanto possa occorrere, le segnalo che il costo giornaliero dovrebbe essere di euro 150,00, Iva esente, ma la pregherei di chiedere informazioni direttamente presso la Casa di cura nel caso in cui fosse interessato a tale tipo di ricovero. Mi rendo conto della Sua difficile situazione familiare e mi permetto di esprimerle la mia umana vicinanza; ciò nondimeno la Casa di cura mia assistita (che è*

un normale ente privato) non è in grado di fare di più di ciò che ha già fatto per la tutela della signora A. Z. (ora toccherebbe alle istituzioni). Nel caso in cui avesse bisogno di ulteriori informazioni sia la Casa di cura che io siamo a Sua disposizione».

6. Il signor R. B. invia in data 27 marzo 2013 al succitato avv. Nicola Patria, al Direttore generale delle Asl Cn1 e Cn2, al Direttore del Consorzio per i servizi socio-assistenziali del Monregalese, al Direttore sanitario della Casa di cura San Michele e per conoscenza all'Assessore alla tutela della salute e sanità della Regione Piemonte, al Giudice tutelare del Tribunale di Mondovì e alla Fondazione promozione sociale la seguente comunicazione: «*In merito alla lettera inviata dall'Avv. Nicola Patria per e-mail il 26 u.s. (lettera che allego alle altre persone in indirizzo), lo scrivente R. B. abitante in che agisce a tutela delle esigenze e dei diritti della propria madre A. Z. già abitante in espone quanto segue:*

- *come da raccomandate inviate in data 4 ottobre 2012 (1), 9 e 22 marzo 2013 (di cui non ho mai ricevuto alcuna risposta scritta nonostante che siano trascorsi i 90 giorni previsti come tempo massimo di risposta in base alla legge 241/1990, come richiesto dalle succitate lettere) lo scrivente conferma che in base alle leggi vigenti (si veda in particolare il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 le cui norme sono cogenti in base all'articolo 54 della legge 289/2002) compete al Servizio sanitario garantire le necessarie cure sanitarie e socio-sanitarie alle persone colpite da patologie invalidanti e non autosufficienti;*

- *la piena e immediata applicabilità delle succitate norme è confermata non solo dalla delibera della Giunta regionale del Piemonte n. 72/2004, ma anche dall'Ordinanza del Tar del Piemonte n. 609/2012, dalla sentenza n. 36/2013 in cui la Corte costituzionale ha precisato che "l'attività sanitaria e socio-sanitaria a favore degli anziani non autosufficienti è elencata tra i livelli essenziali di assistenza dal*

(1) La lettera del 4 ottobre 2012 era stata spedita quando la signora A. Z. era ricoverata presso il Servizio psichiatrico di diagnosi e cura di Mondovì, che aveva successivamente disposto il trasferimento della signora A. Z. presso la Casa di cura S. Michele di Bra.

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001";

- *risulta pertanto non comprensibile la sua affermazione di decorrenza di "tutti i termini di legge", fra l'altro senza aver nemmeno indicato i dati relativi ai provvedimenti che stabilirebbero detti "termini di legge";*

- *lo scrivente rileva altresì che anche in questa citata lettera lei mai contesta i riferimenti legislativi da me segnalati nelle precedenti mie lettere del 4 ottobre 2012, 9 e 22 marzo 2013.*

Ciò premesso lo scrivente conferma l'opposizione alle dimissioni dalla Casa di cura privata convenzionata S. Michele e chiede che il Direttore generale dell'Asl Cn1 assuma le occorrenti iniziative per assicurare alla propria madre A. Z. la prosecuzione delle cure sanitarie e socio-sanitarie come è previsto dalle leggi vigenti.

Lo scrivente conferma altresì la richiesta di trasferimento a cura e spese dell'Asl Cn1 della propria madre presso una Rsa, qualora non vi sia più la necessità di prestazioni sanitarie ospedaliere o di interventi riabilitativi. Per quanto concerne le risorse economiche della propria madre, lo scrivente segnala che il proprio caro dispone della pensione di euro..... mensili per 13 mensilità e dell'indennità di accompagnamento. Inoltre è proprietaria al 50% dell'abitazione in cui risiedeva prima del ricovero sita in e di alcuni terreni.

Ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990 n. 241, chiede che gli venga fornita una risposta scritta.

Lo scrivente chiede al Difensore civico della Regione Piemonte di assumere le iniziative di sua competenza a tutela delle esigenze terapeutico-sociali della propria madre e a difesa del relativo diritto alle cure sanitarie e socio-sanitarie».

7. In data 28 marzo 2013 il signor R. B. trasmette all'Avv. Nicola Patria la seguente e-mail: «*Innanzitutto mi sembra doveroso ringraziarVi personalmente per la disponibilità e per le cure sanitarie prestate al mio caro dal Vostro personale infermieristico e medico in questo periodo di degenza in termini di professionalità e umanità. Detto questo, visto che le istituzioni preposte non intendono più farsi carico ed ottemperare agli obblighi ad esse demandate non dando semplicemente alcuna motivazione a*

riguardo, per quanto mi riguarda intendo rimanere coerente con quanto espresso nelle mie precedenti comunicazioni alle quali non ho avuto d'altronde sin'ora alcun riscontro o smentita scritta dagli organi preposti a tale compito. Pertanto non posso far altro che confermare l'opposizione alle dimissioni essendo l'Asl territoriale di competenza a dover assicurare la prosecuzione delle cure sanitarie e socio-sanitarie come è previsto dalle leggi vigenti alla propria madre A. Z.».

8. Il Direttore sanitario della Casa di cura S. Michele invia il 27 marzo 2013 al signor S. F. della Fondazione promozione sociale la seguente comunicazione: «In risposta alla Sua e-mail giunta in data odierna, La informo che, a seguito di nostra formale richiesta di presa in carico diretta, trascorsi i 120 giorni di ricovero in Area di lungodegenza della signora A. Z., l'Asl Cn1 non ha fornito risposta; al momento quindi non possiamo considerare richiesto dall'Asl di competenza tale ricovero, come da Lei evidenziato. Sarà mia premura comunicarLe eventuali variazioni».

9. La Fondazione promozione sociale replica al Direttore sanitario della Casa di cura S. Michele in data 2 aprile 2013 nei seguenti termini: «Anche se l'Asl Cn1 non ha risposto, è evidente che la degenza è a carico di detta Asl, dato che la stessa ha provveduto a ricoverare a sue totali spese il paziente presso la Casa di cura San Michele. D'altra parte, come già comunicato con la nostra precedente, non vi sono norme di legge che impongano ai congiunti dei malati responsabilità terapeutiche e l'obbligo di sostenere spese per la cura dei loro familiari presso ospedali e case di cura private convenzionate, salvo che detto ricovero sia stato da essi disposto sottoscrivendo l'assunzione dei relativi oneri».

10. Nonostante fosse ancora in corso lo scambio di e-mail fra il Direttore sanitario della Casa di cura San Michele e la Fondazione promozione sociale, in data 29 marzo 2013 l'Avv. Nicola Patria indirizza al signor R. B. la seguente e-mail, i cui contenuti, a nostro avviso, sono del tutto inaccettabili: «La presente nell'interesse della Casa di cura San Michele. Come già dichiarato in udienza (2), A. Z. è stata dimessa.

(2) L'avv. Patria si riferisce ad un incontro informale con il Giudice tutelare e il signor R. B.

Essendo vietato dalla legge e non avendo ricevuto nessuna autorizzazione speciale da parte dell'Asl e neppure dal Giudice tutelare, non è stato possibile procedere con il prolungamento del ricovero in regime convenzionato con il sistema sanitario regionale. Ciononostante il personale della Casa di cura mi riferisce di non aver ricevuto alcuna istruzione e di essere tutt'ora in attesa di istruzioni da parte dell'amministratore di sostegno di A. Z. Il personale rimarrà in attesa di sue istruzioni per tutta la notte. Per evitare l'abbandono di A. Z. causato dalle mancate istruzioni dell'amministratore di sostegno, provvisoriamente la Casa di cura ha collocato A. Z. in un posto letto non destinato al ricovero convenzionato col Servizio sanitario regionale.

«Il maggior costo del personale causato dalle sue mancate o ritardate istruzioni verrà addebitato a parte rispetto alla retta giornaliera, che come indicato nella delibera della Giunta regionale 33/2008 è pari ad euro 150 giornalieri (salvo il diritto di A. Z. di chiedere eventuale rimborso all'Asl di provenienza, su cui non mi pronunzio). In caso di prolungato disinteresse da parte Sua, verrà richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. La presente senza rinuncia a riferire i fatti alla competente Procura della Repubblica per i reati eventualmente commessi dall'amministratore di sostegno (3). Tanto dovevo a sostegno della mia assistita».

11. Di fronte a dette affermazioni, assolutamente infondate e alle inammissibili minacce, il Sig. R. B., senza consultarsi con la Fondazione promozione sociale, ha trasferito la propria madre al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maria Vittoria di Torino, ponendo in tal modo termine alla consulenza gratuitamente fornita dalla succitata Fondazione.

L'esposto presentato all'Ordine dei medici di Cuneo

Avendo ritenuto il comportamento della Casa di cura privata San Michele gravemente lesivo dei diritti della signora A. Z., la Fondazione promozione sociale, come già segnalato, ha inviato il 4 aprile 2013 un esposto al Presidente dell'Ordine dei medici della Provincia di Cuneo,

(3) Non era stato nominato alcun Amministratore di sostegno della signora A. Z.

contenente la cronistoria della vicenda con la relativa documentazione e segnalando che «l'attuale ordinamento giuridico stabilisce senza ombra di dubbio che anche le persone colpite da patologie invalidanti e da non autosufficienza hanno il pieno e immediato diritto esigibile alle cure sanitarie e socio-sanitarie senza limiti di durata, cure che devono essere fornite dal Servizio sanitario nazionale senza alcun obbligo da parte dei congiunti dei pazienti. Al riguardo si fa presente quanto segue:

«Nella sentenza n. 36/2013 la Corte costituzionale ha precisato che "l'attività sanitaria e socio-sanitaria a favore di anziani non autosufficienti è elencata tra i livelli essenziali di assistenza sanitaria dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001". Nella stessa sentenza la Corte costituzionale ha definito non autosufficienti le "persone anziane o disabili che non possono provvedere alla cura della propria persona e mantenere una normale vita di relazione senza l'aiuto determinante di altri";

«con l'Ordinanza n. 609/2012 il Tar del Piemonte ha stabilito che "l'istituzione di liste di attesa per la presa in carico dell'anziano (liste di attesa previste nell'ipotesi in cui le risorse richieste dal Progetto individualizzato non siano immediatamente disponibili) viola le norme relative alle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, Allegato 1.C, punti 8 e 9), i quali devono essere garantiti in modo uniforme su tutto il territorio nazionale";

«nell'Ordinanza n. 141/2013 è contenuta la seguente decisione: "Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, Sezione seconda (...) ordina alla Regione Piemonte di approntare idonee misure organizzative al fine di soddisfare le esigenze connesse alla presa in carico degli anziani [malati cronici non autosufficienti, n.d.r.], così come imposto dalla normativa nazionale sui Lea, ai sensi dell'Ordinanza n. 609 del 2012 di questo Tar";

«nella lettera del 28 marzo 2013 il Difensore civico della Regione Piemonte ha confermato che le norme vigenti garantiscono anche agli anziani malati cronici non autosufficienti il diritto alla continuità terapeutica.

«Ciò premesso, questa Fondazione onlus

chiede all'Ordine dei medici di assumere con la massima sollecitudine possibile le iniziative di sua competenza volte a:

«ottenere dalle Asl e dalle Aso il rispetto delle leggi vigenti che obbligano – lo ripetiamo – il Servizio sanitario nazionale e non i congiunti a garantire le cure senza alcuna interruzione anche alle persone colpite da patologie invalidanti e da non autosufficienza;

«rendere noto alle Case di cura private convenzionate e in primo luogo alla Casa di cura San Michele di Bra, la piena e immediata esigibilità di detto diritto, fatto che non consente a dette strutture di imporre ai congiunti le dimissioni di pazienti ricoverati su richiesta delle Asl o delle Aso».

Ciò premesso, la Fondazione promozione sociale onlus segnalava di restare in attesa di conoscere le determinazioni del Presidente dell'Ordine dei medici della Provincia di Cuneo, confidando che venissero assunte con la massima urgenza possibile data la gravità dei fatti segnalati.

12. Assolutamente sorprendente la seguente risposta del Presidente dell'Ordine dei medici della Provincia di Cuneo, Dott. Salvio Sigismondi, datata 24 aprile 2013: «In risposta alla Sua del 4 aprile 2013 a nostro protocollo n. 287 del 05 aprile 2013 inerente il comportamento della Casa di cura San Michele di Bra nei confronti della paziente A. Z. mi prego comunicare che la segnalazione è stata valutata in occasione del Consiglio direttivo convocato in data 18 aprile 2013. In primo luogo Le segnalo come il caso della signora A. Z. abbia trovato felice soluzione con accoglienza della paziente in idonea struttura. Secondariamente, esperite le formali e sostanziali documentazioni inerenti la questione, pare allo scrivente Ordine, che alla Fondazione di cui Lei è responsabile siano sfuggite alcune sfumature che possono compromettere la sostanza della segnalazione. Accanto infatti alla novella delle sentenze della Corte costituzionale e delle Ordinanze del Tar Piemonte da Lei indicate occorrerebbe richiamare anche l'articolo 591 del Codice penale e l'articolo 315 del Codice civile che contemplano precisi obblighi anche in capo a figli di genitori non in condizioni di provvedere a se stessi».

13. A detta lettera la Fondazione promozione

(segue alla pag. 48)

sociale, inviandone copia al Difensore civico della Regione Piemonte, ha replicato in data 30 aprile 2013 come segue: *«In merito alla Sua lettera del 24 u.s. ed ai Suoi sorprendenti, stravaganti e fuorvianti riferimenti agli articoli 591 del Codice penale e 315 del Codice civile – che nulla hanno a che fare con il fondamentale diritto alle cure sanitarie e socio-sanitarie delle persone malate, compresi gli anziani cronici non autosufficienti – allego le note del Difensore civico della Regione Piemonte del 28 marzo e del*

24 aprile 2013, al quale chiedo di intervenire affinché anche l'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Cuneo riconosca che il diritto soggettivo dei malati cronici non autosufficienti, sotto il profilo giuridico, non è mai condizionato dal comportamento dei congiunti».

14. In data 20 luglio 2013 l'Avv. Giorgio Todeschini ha segnalato che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Asti *«ha archiviato l'esposto della Fondazione promozione sociale nei confronti dell'Avv. Nicola Patria».*